



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 318 della seduta del 21.06.2024.**

**Oggetto: Art. 14 Legge n. 328/2000 - Approvazione “Linee di Indirizzo” per la redazione dei “Progetti di vita per le persone con disabilità”**

**Assessore Proponente: Avv. Emma Staine**

**Dirigente Generale: Dott. Tommaso Calabrò**

**Dirigente di Settore: Dott.ssa Saveria Cristiano**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
2	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>X</b>	
3	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	<b>X</b>	
4	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	<b>X</b>	
5	<b>MARCELLO MINNENNA</b>	<b>Componente</b>	<b>X</b>	
6	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	<b>X</b>	
7	<b>EMMA STAINE</b>	<b>Componente</b>	<b>X</b>	
8	<b>ROSARIO VARI'</b>	<b>Componente</b>	<b>X</b>	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 403078 del 18.06.2024

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visti** gli articoli 76 e 87 nonché gli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione;

**Premesso che** la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":

- assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

**Premesso che** la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

- ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- ha regionalizzato l'art. 38 della Costituzione stabilendo che, in merito al diritto all'assistenza sociale, compete alla Regione, in via esclusiva, la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

**Premesso che** la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)":

- ha riconosciuto la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- ha disciplinato il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

**Visti** in particolare:

- l'art. 14 della legge 328/2000, il quale prevede che:
  - per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le Aziende Sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo;
  - nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare;
- l'art. 6 della legge regionale 23/2003, il quale prevede che:
  - l'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate;

- la valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale;
- qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale;
- la valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi e si conclude con la predisposizione di un **progetto personalizzato**, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica;

**Rilevato** che l'art. 6 comma 3 ultimo capoverso prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

**Visti:**

- il Decreto legislativo **3 maggio 2024, n. 62** "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2024, il quale all'art. 2 comma 1 lettera n) definisce i "progetti di vita" e all'art. 6 e seguenti definisce il procedimento per la valutazione di base e la redazione dei progetti di vita;
- i seguenti documenti relativi ai "Progetti di Vita per le persone con disabilità" predisposti ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000 dal Settore 11 Welfare del Dipartimento Salute e Welfare:

1. LINEE DI INDIRIZZO;
2. DISCIPLINARE;
3. SCHEMA TIPO;
4. MODULISTICA;

**Rilevato** che i predetti documenti:

- sono stati redatti in condivisione con i rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali e degli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Sociali attraverso il tavolo concertazione Regione/ASP/ATS che si è riunito in data 29 aprile 2024, come da verbale in atti assunto al prot. n. 304255 del 3/5/2024;
- sono stati condivisi con il "*Tavolo Tecnico Consultivo per le disabilità*" istituito ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con la D.G.R. n. 234 del 7.6.2022, la D.G.R. n. 388 del 10.08.2022, ed il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare n. 12550 del 18 ottobre 2022 che si è riunito in data 22 maggio 2024, come da verbale in atti assunto al prot. n. 371487 del 04/06/2024, ed in data 10 giugno 2024, come da verbale in atti assunto al prot. n. 387509 del 11/06/2024;

**Ritenuto** di dover procedere all'adozione dei citati documenti che sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale la realizzazione del "progetto di vita" inteso come progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri;

**Rilevato** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della regione Calabria;

## PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta onore a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

## DELIBERA

- **di procedere** alla approvazione dei seguenti documenti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativi ai **"Progetti di vita"** di cui all'art. 14 della legge 328/2000, il quale prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le Aziende Sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 della citata Legge 328/2000:
  - linee di indirizzo;
  - disciplinare;
  - schema tipo;
  - modulistica;
- **di prendere atto** della condivisione dei predetti documenti, come indicato in premessa, con il tavolo di concertazione Regione/ASP/ATS ed il "Tavolo Tecnico Consultivo per le disabilità" istituito ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- **di dare** atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- **di incaricare** il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare della diffusione e monitoraggio circa l'attivazione ed applicazione dei predetti documenti presso gli Ambiti Territoriali e le Aziende Sanitarie Provinciali;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Eugenia Montilla

**IL PRESIDENTE**  
F.to Roberto Occhiuto